



## COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 06/02/2020

### FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 06.10.2010 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 27.05.2015, il ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 2.830,30, a titolo di commissioni all'intermediario mutuante, commissioni al mutuatario e provvigioni, al netto degli abbuoni riconosciuti in sede di estinzione di € 358,40, € 128,00 e € 263,38, oltre agli interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo.

L'intermediario, costituitosi, chiede il rigetto del ricorso, eccependo l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della somma di € 358,40 a titolo di commissioni intermediario mandante, e della somma di € 391,38, a titolo di commissioni per le attività di gestione del prestito, oltre alla natura *up front* della provvigione percepita dall'agente, remunerativa di attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento. Eccepisce, inoltre, l'assenza nel reclamo della richiesta di rimborso del premio assicurativo non goduto. Al riguardo, contesta la sussistenza della sua legittimazione passiva, richiamando l'art. D) del contratto, il quale disporrebbe che il premio sarà riconosciuto direttamente dall'assicuratore. Precisa di aver ricevuto la delega, da parte della compagnia assicurativa, a rimborsare la somma di € 116,06, da quest'ultima calcolata tenuto conto della "*riserva matematica residua in funzione degli anni e delle frazioni di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale residuo assicurato*", secondo quanto previsto nella modulistica contrattuale di trasparenza. Rappresenta, infine, la disponibilità, già



manifestata in sede di reclamo, a riconoscere l'ulteriore importo di € 562,31, calcolata secondo il criterio *pro rata temporis* su 64 rate residue, e a rimborsare la somma di € 20,00 versata dal cliente all'atto della presentazione del ricorso.

## DIRITTO

In via preliminare il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

*“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”*.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Tanto premesso, nel caso di specie, il Collegio rileva la natura *recurring* sia della Commissione intermediario mandante, sia della Commissione intermediario mandatario, in quanto entrambe corrispettive di attività destinate a svolgersi anche in corso di esecuzione del rapporto. Rileva, invece, la natura *up front* delle provvigioni all'intermediario, remunerative di attività prodromiche alla conclusione del rapporto.

Il Collegio osserva altresì che non c'è accordo sul numero delle rate scadute. Pur allegando il medesimo conteggio estintivo, il ricorrente, nel calcolare gli importi da retrocedere, considera 66 rate residue e, dunque, 54 rate scadute, mentre l'intermediario considera 56 rate scadute. Ritiene che la decorrenza del contratto (01.11.2010) e la



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

liberatoria confermino che l'estinzione anticipata del finanziamento è avvenuta alla 56ma rata.

Tanto premesso, le richieste del ricorrente meritano di essere parzialmente accolte secondo il prospetto seguente:

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	56
rate residue	64

TAN ▶	4,25%
-------	-------

% restituzioni	
- in proporzione lineare	53,33%
- in proporzione alla quota	30,50%

n/c	▼	restituzioni					tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi ▼	
<input type="radio"/>	com. interm. Mandante (recurring)	€ 672,00	€ 358,40	<input checked="" type="radio"/> € 204,94	<input type="radio"/>	€ 358,40	€ 0,00
<input type="radio"/>	comm. Int. Mandatario (recurring)	€ 1.788,16	€ 953,69	<input checked="" type="radio"/> € 545,34	<input type="radio"/>	€ 391,38	€ 562,31
<input type="radio"/>	provv. Agente (up front)	€ 4.032,00	€ 2.150,40	<input type="radio"/> € 1.229,65	<input checked="" type="radio"/>		€ 1.229,65
<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
<input type="radio"/>				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
		tot rimborsi ancora dovuti					€ 1.791,96
		interessi legali					si

### P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.791,96, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
BRUNO DE CAROLIS